



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Superintendenza per i beni architettonici e paesaggistici

del Friuli Venezia Giulia

Piazza della Libertà n. 7 - 34135 Trieste

COLLOCAMENTO DI PANNELLI SOLARI IN AMBITO PAESAGGISTICO.

LINEE GUIDA

Le presenti linee guida integrano quanto già disposto con circolare prot.5450 del 24/6/2010, inviata a tutti gli enti delegati o subdelegati alla tutela del paesaggio nella Regione Friuli Venezia Giulia, che per comodità si allega in copia. Nella lettera si premetteva che questo Ufficio vedeva con favore l'adozione di sistemi di energia alternativa "pulita" che portassero beneficio all'ambiente, e tuttavia si lamentava una mancanza di coordinamento tra enti territoriali nel perseguire l'obiettivo di una regolamentazione del fenomeno, vista l'incontrollata espansione degli impianti in aree anche pregevoli dal punto di vista paesaggistico e culturale. Proprio per questo, in attesa di un'auspicabile confronto tra gli enti interessati, si davano precise disposizioni in merito alla possibilità di collocare impianti (pannelli fotovoltaici o solari) a terra o in falda di tetto in aree tutelate. Le disposizioni, passate e presenti, tengono debito conto anche della natura dei vincoli, spesso non decretati ma apposti ex lege attraverso la c.d. Legge Galasso. Per quanto riguarda i pannelli in copertura, gli edifici per i quali viene chiesta l'installazione sono di solito compresi in agglomerati urbani o semi urbani, solo parzialmente interessati dalla tutela paesaggistica, compresi in ambiti che quasi mai presentano confini netti con il limitrofo ambiente non tutelato. Si constata però che i pannelli, in generale, assumono carattere di perturbazione dell'ambiente nei quali vengono installati, per l'intrinseco aspetto tecnologico dato da forme e colori, determinato da una ricerca tesa esclusivamente al miglior criterio di produzione dell'energia, che trascura del tutto l'aspetto estetico dei manufatti e la integrazione dei medesimi riguardo l'architettura dell'immobile o la morfologia dell'ambiente;

La formulazione di alcune linee guida, cui si prega di attenersi anche in fase di prima valutazione dei progetti, ha la finalità di controllare il disegno e la disposizione dell'impianto ove esso sia ritenuto compatibile con i valori paesaggistici del sito.

Posa di pannelli in falda di tetto. Aree per cui non si dettano particolari disposizioni.

Sono quelle inserite in aree tutelate, ma che presentano relativo interesse paesaggistico. La documentazione in forma semplificata che è richiesta deve comunque comprendere fotosimulazioni dell'intervento da più punti di vista, all'interno di un progetto che spieghi quali valori paesaggistici presenta l'area tutelata, e come l'intervento previsto incida su di essi.

Le aree ricomprese in questa categoria sono tutte quelle produttive o commerciali, caratterizzate da edilizia seriale industriale. Sono inoltre compresi tutti gli immobili nei pressi, e di servizio alle abitazioni (pensiline, depositi e locali attrezzi, fienili e stalle in ambiti rurali ecc.) quando non presentino interesse architettonico (es. edilizia rurale storica...). Sono altresì compresi gli immobili, al di fuori dei centri antichi, in cui la posa di pannelli non è percepibile da percorsi o spazi pubblici (es. interni di cortili ecc.).

In questi casi non esiste limitazione alla superficie coperta dai pannelli (complanari alla falda di copertura) e al disegno degli stessi.

Posa di pannelli in falda di tetto. Disposizioni per aree di particolare criticità.

Sono le aree prevalentemente residenziali di espansione, al di fuori dei centri storici, entro i quali la posa di pannelli si deve ritenere esclusa, se non in casi particolari da valutare possibilmente preventivamente, e comunque non su edifici vincolati ex Titolo II, DLgs.42/2004. Le aree a più forte criticità sono quelle direttamente esposte alla pubblica vista (vie e spazi pubblici, ma anche sentieri interpoderali in campagna ecc.)

La situazione più classica prevede l'installazione su un immobile ad uso abitativo di un numero variabile di pannelli fotovoltaici o solari, uniti tra di loro a formare una figura geometrica, più o meno complessa, a seconda della conformazione della falda di copertura, che può presentare fori di abbaini, camini, o un andamento triangolare. Nel caso della presenza di abbaini o camini, il progettista propone di solito scansi o riseghe, oppure, come nel caso di falde triangolari, una conformazione a "gradoni", di particolare sgradevolezza, dato che pur permettendo la tecnologia costruttiva la realizzazione di pannelli di formati e misure diverse da quelle attualmente in costruzione, non risulta allo scrivente che alcuna ditta abbia provveduto alla realizzazione di tali "fuori standard".

La forma geometrica migliore da adottare per la mantellata di pannelli fotovoltaici è senz'altro quella di un parallelepipedo regolare, disposto lungo l'asse centrale della falda, posato sulla superficie alla medesima quota delle tegole a canale, risultando così "incassato" quasi nel manto in coppi, preferendo questa soluzione alla disposizione dei pannelli al di sopra delle tegole, in posizione complanare alla falda e in aderenza alla medesima.

Al fine di permettere la percezione della forma della copertura, ai bordi del parallelepipedo è opportuno sia mantenuta una fascia di almeno quattro file di coppi per i lati verticali e almeno due file di coppi tra il colmo del tetto e i pannelli. Non sono dunque ammesse coperture totali della falda. In generale, per un'ottimale percezione dell'elemento architettonico "tetto", si dovrebbe prevedere una copertura di falda non superiore al 15% dell'intera superficie. Eventuali proposte di copertura maggiori dovranno essere motivate attraverso la presentazione di un progetto architettonico, a firma di tecnico esperto o meglio abilitato in temi di impatto paesaggistico delle opere, e non della semplice relazione del tecnico impiantista. Di grande utilità saranno in questo caso le fotosimulazioni, numerose e da più punti di vista.

Per quanto riguarda invece i pannelli solari per il preriscaldamento idrico, caratterizzati da più ridotte dimensioni e dalla dotazione di un serbatoio per il contenimento dell'acqua riscaldata, la collocazione migliore va determinata rispetto le caratteristiche della facciata e dall'impianto forometrico presente, che potrebbero influenzare il posizionamento del manufatto in asse con un porticato, piuttosto che con l'ingresso principale o l'asse centrale della falda. Utile appare invece prescrivere il collocamento del serbatoio all'interno dell'edificio.

LR/dk

IL SOPRINTENDENTE:
arch. Luca Rinaldi



Trieste... 24 GIU. 2010

Ministero per i Beni e le
Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Al COMUNE di

Prot. N. 5450 Allegati.....

Risposta al Foglio del..

Servizio..... N.....

OGGETTO: Installazione impianti pannelli fotovoltaici o solari su edifici o in aree tutelate ex DLgs 42/2004

Continuano a pervenire a questo Ufficio richieste di installazione, su edifici o in aree vincolate ex DLgs.42/04, di impianti a pannelli fotovoltaici o solari. Considerato l'aumento esponenziale di queste richieste, favorito anche dagli incentivi economici verso le energie alternative disposti dallo Stato e dagli Enti locali, si ritiene necessario dare linee di indirizzo a proprietari dei beni e progettisti, onde orientare nel più corretto modo la presentazione delle istanze di autorizzazione a tali interventi.

Sulla necessità di un utilizzo sempre più esteso delle c.d. energie alternative che non si può naturalmente concordare in linea di principio. E' indubitabile peraltro che l'incentivazione all'utilizzo di tali impianti non sia stato accompagnato dal legislatore da un parallelo sforzo di individuazione di indirizzi generali per mitigare gli effetti più negativi di tali impianti (si pensi ai "parchi eolici" e ai "parchi fotovoltaici" sul paesaggio urbano e rurale, nel nostro paese quasi ovunque "storico"). Questa circostanza ha fatto sì che vi siano state accese polemiche sull'individuazione dei siti, e non solo da parte delle associazioni di tutela o ambientaliste, ma pure dalla stessa cittadinanza.

Non solo gli uffici periferici del Ministero dei BB. AA. Culturali non hanno sinora in questa Regione - come in quasi tutto il resto d'Italia - emanato direttive a riguardo, ma risulta che neppure gli enti locali - tranne poche eccezioni - abbiano affrontato in modo coerente e rigoroso la materia. Affluiscono a questo Ufficio infatti autorizzazioni in aree a vincolo paesaggistico del tutto immotivate, insufficientemente documentate, e destinate ad essere oggetto di pareri vincolanti negativi sulla loro compatibilità.

In attesa di disposizioni di carattere generale, o di accordi o protocolli d'Intesa a livello locale tra Stato ed enti territoriali, ci si limita ad alcune considerazioni generali e a immediate disposizioni operative.

La posa di pannelli solari o fotovoltaici, generalmente sulle falde di tetto, rappresenta per le dimensioni dell'intervento (decine di mq di estensione) una evidente alterazione della percezione degli edifici e, nel caso di immobili di valore storico artistico, dei caratteri peculiari del "monumento". Sono elementi di disturbo visivo, al pari certo, per rimanere alle coperture degli edifici, delle parabole, delle antenne, dei velux, ma di ancor più difficile inserimento, come detto, per l'estensione della superficie coperta, direttamente proporzionata, come è evidente, alla redditività dell'intervento. Il fatto che siano appoggiati semplicemente sulle falde, e ad esse complanari - non sarebbe comunque accettabile una qualsiasi alternativa - li fa essere potenzialmente "reversibili", ma questa circostanza non aiuta, perché le autorizzazioni rilasciate da questo Ufficio certificano una "compatibilità" in termini assoluti, difficilmente contestabile anche al di là dei limiti temporali delle autorizzazioni stesse, il che

giustificherebbe nel tempo la loro riproposizione, che farebbe assumere a tali impianti un carattere permanente.

A tutt'oggi per l'edilizia storica, caratterizzata da manti di copertura tradizionale (cotto, pietra, legno ecc.) non sono disponibili sul mercato soddisfacenti soluzioni "mimetiche".

Per ciò che riguarda dunque la condizione attuale, si richiede che siano osservate le seguenti disposizioni:

edifici vincolati con D.M. non è di norma ammessa la posa di impianti solari o fotovoltaici. Potrà peraltro essere valutata una collocazione su falde di edifici di servizio, in posizioni non disturbanti le visioni privilegiate del monumento,

edifici di centro storico o di nuclei antichi esterni ai centri storici la posa degli impianti è subordinata all'esistenza di una regolamentazione comunale in materia, da sottoporre all'autorizzazione di questo Ufficio per le aree vincolate. Dovrebbe essere fortemente disincentivata la posa di impianti su falde visibili da spazi pubblici (es. piazze, viali ampi...) o da punti emergenti panoramici (belvedere, torri), per garantire la visione unitaria dell'edilizia storica. Le falde dovrebbero essere ampie in modo da venire solo parzialmente occupate, in percentuale limitata e con attento studio compositivo, dagli impianti. Su alcune tipologie insediative (es. strette case a schiera con alta frammentazione delle proprietà), la posa di impianti non appare comunque possibile.

Se però all'interno del perimetro dei nuclei antichi vi sono singoli edifici porzioni omogenee di edilizia di sostituzione postbellica, che per dimensione e forma contrastano con il contesto antico, vi si può prevedere la posa di impianti, subordinata ad un'attenta progettazione architettonica che ne curi l'integrazione con l'edificio.

Edifici in aree di espansione urbana o edifici isolati di recente impianto se ricadenti in aree vincolate (es. ex L.431/85). La posa di impianti è generalmente ammessa, se architettonicamente integrata con l'architettura esistente. E' da incentivare la collocazione degli impianti in aree industriali-commerciali-artigianali, utilizzando le coperture piane delle strutture.

Aree sottoposte a tutela ex Galasso (L.431/85) L'utilizzo su vaste aree di impianti a terra ("campi fotovoltaici") è generalmente da escludersi in aree vincolate, salvo particolari eccezioni (aree adiacenti o contermini a zone di espansione urbana, o a zone industriali-artigianali-commerciali).

Aree non sottoposte a tutela Stante, salvo casi particolari, la non competenza di questo Ufficio in merito alla valutazione dei progetti, non si può che auspicare da parte degli enti locali responsabili della programmazione urbanistica una presa di coscienza del problema, considerato che sinora i progetti presentati si collocano in aree agricole di pregio senza alcuna logica insediativa che non sia la mera proprietà dell'area del proponente. Questo Ufficio è disponibile comunque a fornire pareri, anche non vincolanti, per zone paesaggisticamente e ambientalmente rilevanti, auspicando che strumenti di controllo del territorio, quali il Piano Paesistico Regionale, possano essere celermente portati a compimento.

Un'ultima considerazione di carattere generale relativa ai progetti. Questi godono generalmente di procedure di approvazione semplificate. Gli scarni elaborati sono in genere costituiti da ripetitive relazioni prestazionali, a firma di tecnici impiantisti. Visto l'impatto notevole di questi elementi, si richiede, per le aree vincolate che presentano i succitati aspetti di criticità, di approntare per ciascuna proposta un progetto vero e proprio, a firma di tecnico abilitato, con relazione paesaggistica dettagliata, comprensiva di fotosimulazioni da più punti di vista degli immobili o delle aree, e di una descrizione generale del contesto urbano e delle possibili problematiche che la posa degli impianti possa manifestare. L'eventuale parere vincolante positivo sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento verrà rilasciato solo a fronte della presentazione di elaborati con questi requisiti.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Luca RONALDI